



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 281

15 luglio 2020

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE REP. N. 743 DEL 24/06/2020 PROT. N. 122617 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA "RENZO CANESTRARI"- PSI PAG. 4

- DECRETO RETTORALE REP. N. 784 DEL 03/07/2020 PROT. N. 129211 - RETTIFICA DI UN ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELL'ALLEGATO B) (TESTO COORDINATO) AL D.R. N. 646/2020 COL QUALE SONO STATE INTRODOTTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N. 344/2011 E SS.MM.II. PAG. 14

-DECRETO RETTORALE REP. n. 834 /2020 DEL 09/07/2020 PROT. N. 134030 del 09/07/2020 - MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO EMANATO CON D.R. N. 350/2013 DEL 03.05.2013 E SS.MM. PAG. 22

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato**

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3207 PROT. 111722 DEL 8/6/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1823 DEL 13/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N3 - CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/16 - ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE PAG. 31

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3211 PROT.111808 DEL 08/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 873 DEL 10/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 - DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/05 - STATISTICA SOCIALE PAG. 32

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3223/2020 PROT. 111906 DEL 08/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 872 DEL 10/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/09 - FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA PAG. 33

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N 3234 PROT. 112239 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 304 DEL 17/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI PAG. 34

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3236 PROT. 112254 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 575 DEL 28/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/03 - GEOMETRIA PAG. 35

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N.3238 PROT. 112286 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 843 DEL 07/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/15 - MALATTIE DEL SANGUE PAG. 36

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N. 3240 PROT. 112325 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1983 DEL 24/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA PAG. 37

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3248 PROT. 112516 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9231 DEL 28/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A2 - INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/03 - INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE PAG. 38

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3249 PROT. 112546 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 514 DEL 24/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 11/B1 GEOGRAFIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA. PAG. 39

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3250 PROT. 112547 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 874 DEL 10/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/04 ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PAG. 41

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N.3251 PROT. 112548 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 425 DEL 21/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA PAG. 42

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3306 PROT. 114313 DEL 11/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 738 DEL 04/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/14 - FARMACOLOGIA PAG. 42

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3310 PROT.114320 DEL 11/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D.2091 DEL 02/04/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 11/E3 - PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/06 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI PAG. 43

-- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N 3345 PROT. 115934 DEL 15/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1535 DEL 27/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE PAG. 44

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 743 DEL 24/06/2020 PROT. N. 122617
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA “RENZO CANESTRARI”- PSI

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia - PSI emanato con Decreto Rettoriale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia - PSI del 24/02/2017, con la quale è stata proposta l'intitolazione del Dipartimento al Prof. Renzo Canestrari;
- la delibera del 20/06/2017 con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio indirizzo favorevole ad intitolare il Dipartimento di Psicologia al Prof. Renzo Canestrari, rinviando a una propria successiva delibera l'attuazione di tale indirizzo, ad esito delle procedure di cui alla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017), commi 314 – 337, “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, o a seguito di indicazioni MIUR che garantissero in tale quadro l'inesistenza di conseguenze pregiudizievoli;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico rispettivamente del 26/05/2020 e del 23/06/2020 con le quali sono state approvate l'intitolazione del Dipartimento di Psicologia al Prof. Renzo Canestrari e la conseguente modifica per adeguamento del Regolamento di funzionamento;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia - PSI)

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni agli artt. 1, 3 e 14 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia - PSI, emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, di seguito riportate (in grassetto):

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Psicologia “**Renzo Canestrari**”.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Psychology “**Renzo Canestrari**”, e l'acronimo, PSI, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di Bologna e di Cesena.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Psicologia “**Renzo Canestrari**” svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative di primo, secondo e terzo ciclo nonché quelle professionalizzanti in tutti gli ambiti della psicologia. Sono, inoltre, di interesse del Dipartimento le discipline affini rilevanti per la Psicologia e le sue applicazioni.

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Psicologia “**Renzo Canestrari**”, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna ed una a Cesena.

Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.

2. L'Unità Organizzativa di Sede

a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.

3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 2
(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato A) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3
(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 24/06/2020

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)
F.to digitalmente

Allegato A al Decreto Rettorale N. 743 DEL 24/06/2020 PROT. N. 122617 - Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari"

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012, D.R. n. 2133/274923 del 6/11/2019 e D.R. n. 743/122617 del 24/06/2020)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari".
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Psychology "Renzo Canestrari", e l'acronimo, PSI, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di Bologna e di Cesena.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.

-
-
- 1- bis - L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
 - 1 – ter - L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
 2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
 3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica, ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
 4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone all'eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
 - 4 – bis - Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
 - 4 – ter - Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
 5. Il Dipartimento delibera in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
 6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
 7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
 8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
 8. – bis - Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 8. – ter - Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
 8. - quater - Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

8. – quinquies - Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
9. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire l'attività clinica sanitaria-assistenziale e di consulenza nell'ambito dei servizi clinici del Dipartimento stesso sia in assenza che in presenza di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e private.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari” svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative di primo, secondo e terzo ciclo nonché quelle professionalizzanti in tutti gli ambiti della psicologia. Sono, inoltre, di interesse del Dipartimento le discipline affini rilevanti per la psicologia e le sue applicazioni.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
- j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;

1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:
 - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 2 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;

-
-
- b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazioni;
 - c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;

h. bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;

i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;

i. bis) approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;

j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;

k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;

l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;

m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;

m. bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;

o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;

p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;

q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;

r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede, rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;

s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;

t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;

-
-
- u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - w. *abrogata*
 - x. *abrogata*
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - c. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e regolamenti di Ateneo vigenti;
 - d. *abrogata*
 3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
 5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a fare parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;

-
-
- c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore provvede alla proclamazione degli eletti;
 - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Abrogato;
 3. Abrogato.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. da 3 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. da 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alla precedente lettera e. il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna ed una a Cesena. Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.

2. L'Unità Organizzativa di Sede
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta. prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)

1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.

2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e, in subordine, nei Consigli di Corsi di Studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

Articolo 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
 - a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - c. può avanzare al Consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;
 - d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
3. Per la gestione dell'attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

I Consigli di Corso di Studio esprimono ai Dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

-
-
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
 2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
 3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
 4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanza nei Consigli delle eventuali Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.

Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

DECRETO RETTORALE N. 784 PROT. N. 129211 DEL 03/07/2020 - RETTIFICA DI UN ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELL'ALLEGATO B) (TESTO COORDINATO) AL D.R. N. 646/2020 COL QUALE SONO STATE INTRODOTTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N. 344/2011 E SS.MM.II.

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 344/2011 e successive modificazioni;
VISTO il D.R. n. 646/2020 col quale sono state apportate modifiche al regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui al D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la presenza di errori materiali nell' Allegato B) (Testo coordinato) del decreto citato al punto precedente e ravvisata la contestuale necessità di emendare tali errori;

DECRETA

Articolo unico

L'Allegato B) (Testo coordinato) del D.R. n. 646/2020 è sostituito con quello riportato in Allegato A) del presente Decreto.

IL RETTORE

Firmato digitalmente (Prof. Francesco Ubertini)

Allegato A) al DR n. 784/2020 Prot. n. 129211 del 03/07/2020

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO emanato con D.R. n. 344/2011

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;

per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico,

l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;

per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 4 Tipologie contrattuali

“1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:

1. contratti di cui alla lettera a);
2. assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell'art. 22 della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89;
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005;
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono cumulabili.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 15 co. 2 del presente regolamento.

Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 *bis*.

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. L'attivazione di contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Per l'attivazione dei contratti senior, la delibera dovrà prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 della norma di cui sopra.

2. abrogato.

3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i ricercatori junior.

4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell'organo della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- d) il dipartimento di afferenza;
- e) la sede di svolgimento delle attività;
- f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- g) l'attività assistenziale prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ed esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel successivo art. 10 *bis*;
- h) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
- i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all'art. 4 lettera b) e per i contratti di cui all'art. 4 lettera a) qualora prevista;
- j) il corrispettivo contrattuale proposto;
- k) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- m) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. È possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all'art. 6 *bis*.

5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5 *bis*. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il dirigente procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.

6. La selezione avviene previa disposizione dirigenziale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea.

7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici.

I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La discussione può essere svolta per via telematica.

8. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni.

10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale.

11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti l'emanazione di bando per la medesima figura e per lo stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento.

13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 6-bis Modalità di individuazione dei componenti della Commissione

1. Della Commissione fanno parte tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Due dei componenti, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati con le modalità previste dall'art. 8-bis del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 emanato con DR 977/2013 e s.m.. Un terzo componente è individuato dal Consiglio di Dipartimento fra i docenti interni o esterni all'Ateneo.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un componente è di genere femminile.

3. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca.

4. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I o II fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

5. I Professori di I fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010

oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.

6. I Professori di II fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.

7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

8. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

Art. 7 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto (junior o senior);
- b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
- c) l'oggetto del contratto;
- d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento;
- f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- g) per i ricercatori di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove previsto, l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 bis;
- h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- i) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
- j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- k) il trattamento economico e previdenziale;
- l) il dipartimento di afferenza;
- m) la sede prevalente di lavoro;
- n) la modalità di selezione;
- o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
- p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- q) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) nell'ambito dell'eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.

Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all'attività assistenziale da svolgere.

Inoltre, alle selezioni per contratto senior, possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettera b), qualora il requisito d'accesso richiesto sia il dottorato.

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Bologna o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 9 Durata del contratto

1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E' prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso dell'interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
- 3 bis. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 10 Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.
 2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).
 3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
 4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale.
 5. È possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi.
- Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato. Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente prima dell'avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l'eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica

1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le Strutture sanitarie.
2. I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.

3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede l'attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità di cui al punto 2.

Art. 11 Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga

1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all'art. 4 lettera a), l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011.
2. La proroga è consentita nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
3. L'attività didattica e di ricerca del ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.
6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 12 Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.
3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
 - b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività connesse alla didattica
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 13 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.

Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:

- 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0;
- 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.

4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 8 co. 3;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.

3. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d'impegno e laddove riconducibile, si applica quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

5. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 Mobilità

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 17 Norme transitorie e finali

1. abrogato.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. abrogato.

7. La validità triennale si applica a tutte le graduatorie, comprese quelle approvate antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento.

**DECRETO RETTORALE REP. N. 834 /2020 DEL 09/07/2020 PROT.N. 134030
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO
PROGRAMMATO EMANATO CON D.R. N. 350/2013 DEL 03.05.2013 E SS.MM.**

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 09/05/1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica”;
- VISTA** la Legge 19/11/1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;
- VISTA** la Legge 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/1998, n.25;
- VISTA** la Legge 02/08/1999 n.264 - Norme in materia di accesso ai corsi universitari;
- VISTI** i Decreti Ministeriali 23/12/1999 e 26/06/2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4/10/2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 ‘Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM n.509/1999’;
- VISTI** i Decreti Ministeriali relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di laurea magistrale;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30/10/2010 ‘Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario’;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 07/01/2019, n. 6 relativo all’Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio’;
- VISTO** il Decreto Legge n.5 del 09/02/2012, convertito in L. n.35 del 04/04/2012, ‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo’;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo dell’Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Studenti, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 464 del 06/06/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 350 del 03/05/2013;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 218 del 16/06/2020 che disciplina “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021” e che regola i trasferimenti da stesso corso di studio a numero programmato nazionale;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico del 23/06/2020 e del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2020 con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato;
- RITENUTO** che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l’emanazione delle modifiche al Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato;

DECRETA**ART. 1**
(Modifica)

1. Il testo del Regolamento per l’accesso ai Corsi di studio a numero programmato, emanato con Decreto Rettorale n. 350/2013 del 03/05/2013 e successive modifiche, è modificato con la **nuova riformulazione dell’articolo 11**, di seguito riportata:

Articolo 11 - Valutazione dei titoli

1. Ai fini del trasferimento da stesso corso di laurea o laurea magistrale per i corsi a numero programmato a livello nazionale sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati e distinti per studenti che provengono da corsi di studio riordinati ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 e studenti che provengono da corsi di studio attivati anteriormente al predetto D.M.509/99.

Media degli esami di profitto ponderata al numero dei crediti riconosciuti calcolata secondo la formula: $\text{voto1} \times \text{crediti1} + \text{voto2} \times \text{crediti2} + \text{voto3} \times \text{crediti3} + \dots / \text{crediti1} + \text{crediti2} + \text{crediti3} + \dots$:

30/30 = punti 60

da 28/30 a 29,99/30 = punti 54

da 26/30 a 27,99/30 = punti 48

da 24/30 a 25,99/30 = punti 42

da 22/30 a 23,99/30 = punti 36

da 20/30 a 21,99/30 = punti 30

da 18/30 a 19,99/30 = punti 24

Numero crediti formativi riconosciuti:

- n.1 punto per ogni credito formativo riconosciuto.

- la somma dei crediti formativi riconosciuti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di iscrizione presso il corso di studio nella/e Scuola di provenienza.

- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti” è sostituito come segue:

“**Art. 11 - Valutazione dei titoli.**

1. Ai fini delle ammissioni ad anni successivi al primo dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati:

Media degli esami di profitto ponderata al numero dei crediti riconosciuti calcolata secondo la formula: $\text{voto1} \times \text{crediti1} + \text{voto2} \times \text{crediti2} + \text{voto3} \times \text{crediti3} + \dots / \text{crediti1} + \text{crediti2} + \text{crediti3} + \dots$:

30/30 = punti 60

da 28/30 a 29,99/30 = punti 54

da 26/30 a 27,99/30 = punti 48

da 24/30 a 25,99/30 = punti 42

da 22/30 a 23,99/30 = punti 36

da 20/30 a 21,99/30 = punti 30

da 18/30 a 19,99/30 = punti 24

Numero crediti formativi riconosciuti:

- n.1 punto per ogni credito formativo riconosciuto;

- la somma dei crediti formativi riconosciuti deve essere divisa per il numero degli anni di corso della carriera di provenienza nei quali sono collocati i suddetti crediti;

- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.””

ART.2**(Testo coordinato)**

1. E' riportato, in allegato A, a titolo meramente informativo, il testo coordinato del Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato con le modifiche/integrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

ART.3**(Pubblicazione)**

1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, li 08/07/2020

IL RETTORE
prof. Francesco Ubertini

Allegato A) al DR n. 834/2020 Prot. n.134030 del 09/07/2020 REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO AI SENSI DELLA L. 240/2010 E DELLO STATUTO DI ATENEIO (emanato con D.R. 1203 del 13.12.2011 e ss.mm.ii.)

TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO, emanato con D.R. n. 350 DEL 3/5/2013, con le modifiche di cui all'art.11 comma 1

INDICE

- ART. 1 – Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione
- ART. 2 – Prova di ammissione per i corsi programmati a livello nazionale
- ART. 3 – Prova di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale
- ART. 4 – Commissione esaminatrice
- ART. 5 – Graduatoria generale di merito
- ART. 6 – Ammissione di candidati con disabilità o con DSA
- ART. 7 – Iscrizione di candidati utilmente collocati in graduatoria
- ART. 8 – Modalità di recupero posti
- ART. 9 – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di studio a numero programmato a livello locale.
- ART. 10 – Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale.
- ART. 11 – Valutazione dei titoli
- ART. 12 – Candidati stranieri residenti all'estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale

Articolo 1 - Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione

1. L'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, che in base alla legge sono definiti a numero programmato, è subordinata al superamento di una prova di ammissione. Devono partecipare al bando anche i candidati in possesso di titolo accademico italiano o estero, o che intendano optare per un nuovo ordinamento di corso di studio o trasferirsi da altro corso di studio della medesima o altra Università, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.
2. L'ammissione ai corsi di studio è disposta con apposito bando di concorso (da ora in poi "bando"), emanato con provvedimento del dirigente competente in conformità alle disposizioni del presente regolamento, della normativa vigente e del regolamento del corso di studio, ed è pubblicato sul portale di Ateneo almeno 60 giorni prima della data prevista per la prova.

Articolo 2 – Prova di ammissione per i corsi programmati a livello nazionale

1. I bandi per l'ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale devono conformarsi ai DD.MM. annualmente emanati dal MIUR che definiscono modalità e contenuti delle prove di ammissione.

2. Il numero dei posti disponibili per i singoli contingenti viene determinato annualmente dal MIUR, sentiti gli altri Ministeri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario e tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Articolo 3 - Prova di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale

1. Il bando dei corsi di studio a numero programmato a livello locale deve contenere:

- a - il numero dei posti deliberati per ciascun contingente;
- b - la data di svolgimento della prova di ammissione;
- c - la data di scadenza e le modalità per l'iscrizione alla prova di ammissione;
- d - le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
- e - i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria;
- f - le modalità di iscrizione al corso di studio dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
- g - le modalità per il recupero dei posti non coperti.

2. Gli elementi di cui ai punti a, b, d, e, del precedente comma sono deliberati annualmente dalle Scuole, su proposta dei Consigli di corso di studio.

3. Nella determinazione della data della prova di ammissione le Scuole tengono conto, a meno d'impedimenti di carattere oggettivo debitamente motivati e valutati dai competenti Organi d'Ateneo, del termine ordinario delle iscrizioni annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione, nonché di una sostanziale equità e congruità dei tempi stessi in relazione agli interessi degli studenti.

4. Il bando stabilisce le modalità della prova di ammissione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto eventualmente indicato nel regolamento del corso di studio.

5. La prova d'ammissione è finalizzata alla formulazione di una graduatoria generale di merito per ogni contingente che consenta l'ammissione di tutti i candidati che hanno effettuato la prova fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili, fatti salvi gli effetti del mancato conseguimento del minimo di punteggio, ove previsto.

6. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla prova pervenute nei termini risulti pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova di ammissione si intende superata da tutti i candidati che abbiano presentato regolare domanda.

7. Qualora i candidati presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento della prova di ammissione siano in numero pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova si intende superata da tutti i candidati presenti.

8. Al fine dell'esatta determinazione del numero delle domande presentate e dei candidati presenti si opera esclusivo riferimento ai singoli contingenti di appartenenza, come definiti dal bando.

9. Ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 6 e 7, nei casi in cui in base alla normativa vigente per l'ammissione al corso di studio sia prevista una forma di verifica della preparazione o comunque la determinazione di elementi ulteriori rispetto alla mera formulazione della graduatoria, i candidati sono in ogni caso tenuti allo svolgimento delle prove.

10. Sempre nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 6 e 7, per i candidati stranieri residenti all'estero si procederà all'espletamento delle eventuali prove previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni ministeriali annualmente emanate.

Articolo 4 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio della Scuola ed è composta da un numero di membri effettivi e supplenti, scelti fra il personale docente e ricercatore afferente al corso di studio, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure. Il numero di membri effettivi non deve comunque essere inferiore a tre.

2. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la commissione esaminatrice può essere coadiuvata da personale tecnico amministrativo. A tal fine la commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta.

Articolo 5 - Graduatoria generale di merito

1. La graduatoria generale di merito, una per ogni contingente, è formulata dalla commissione esaminatrice, salvo diverse disposizioni ministeriali. La graduatoria viene redatta applicando i criteri di valutazione della prova e di valutazione dei pari merito indicati nel bando. In ultima istanza, nel caso di parità di punteggio è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane, se non diversamente stabilito nei DD.MM. di definizione dei contenuti e modalità delle prove di ammissione.

2. Nel caso in cui sia prevista una unica prova di concorso per l'ammissione a diversi corsi di laurea il candidato, al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione, può indicare più scelte e l'ordine di priorità delle opzioni espresse. I criteri con cui i candidati vengono ammessi all'immatricolazione e la possibilità di accedere a corsi di laurea di interesse prioritario nel caso di successiva disponibilità dei posti devono essere espressamente previsti dal bando di ammissione. Le procedure devono in ogni caso concludersi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

3. La graduatoria generale di merito e gli elenchi dei candidati ammessi all'iscrizione sono pubblicati sul portale di Ateneo salvo diverse disposizioni ministeriali per i corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale.

Articolo 6 - Ammissione di candidati con disabilità o con DSA

1. I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) potranno fare esplicita richiesta di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati e, in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari e/o di eventuali, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento della prova, secondo la normativa vigente.

2. Gli stati di disabilità dovranno risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

3. Gli stati di DSA dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata da non più di tre anni dal Servizio sanitario nazionale o da liberi professionisti, le cui certificazioni dovranno essere convalidate, ove possibile, dagli appositi organismi attivati nella Regione Emilia Romagna.

4. Le certificazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire alla segreteria studenti entro le scadenze indicate nel bando. Entro le stesse scadenze, i candidati con disabilità e i candidati con DSA potranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità o disturbo, di ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova.

5. Fatte salve le norme già vigenti per i corsi di studio di area sanitaria, i candidati con disabilità potranno essere invitati prima della prova a effettuare un colloquio con apposita commissione costituita in seno a ciascun corso di studi, che avrà la possibilità di avvalersi di consulenze esterne. Tale colloquio avrà il fine di valutare la compatibilità del candidato con le attività formative nonché con la figura professionale alla cui formazione il corso di studi è preordinato, a partire dalla sua situazione di salute secondo la logica dell'ICF – Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (OMS).

Articolo 7 – Iscrizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria sono tenuti a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione o l'intera quota contributiva entro il termine perentorio previsto dal bando. In caso contrario sono considerati tacitamente rinunciari all'iscrizione e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. Gli stessi candidati sono inoltre tenuti a presentare domanda di iscrizione corredata dalla prescritta documentazione entro le scadenze fissate.

2. I candidati utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti presso altro corso di studio di questa Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a presentare domanda di passaggio alla segreteria studenti di provenienza.

3. I candidati utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti presso altro corso di studio di altra Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione o l'intera quota contributiva e a presentare la domanda di iscrizione corredata dalla prescritta documentazione, dopo aver presentato domanda di trasferimento alla segreteria del corso di studio di provenienza.

Articolo 8 - Modalità recupero posti

1. Entro la scadenza indicata dal bando e comunque entro i sette giorni successivi al termine ordinario previsto per le iscrizioni, la Segreteria studenti competente pubblica sul portale di Ateneo il numero dei posti non coperti a seguito della procedura di iscrizione.

2. A partire dalla stessa data ed entro il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, i candidati collocati in graduatoria, indipendentemente dalla posizione occupata, devono presentare a pena di esclusione e secondo le modalità definite nel medesimo bando, apposita dichiarazione per manifestare il perdurante interesse all'iscrizione che consente di partecipare alla procedura di recupero posti.

3. Alla data di scadenza fissata dal bando di cui al comma precedente, la segreteria studenti competente, entro il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, pubblica l'elenco dei candidati ammessi all'iscrizione. Tale elenco comprende un numero di candidati pari a quello dei posti ancora disponibili (a cui vanno aggiunti ulteriori eventuali posti resisi disponibili alla medesima data) e viene redatto tenuto conto esclusivamente di coloro che hanno dichiarato il perdurante interesse all'iscrizione in base al comma 2 e dell'ordine di graduatoria.

4. La procedura di cui ai commi precedenti può essere reiterata più volte, secondo il calendario fissato dal bando e senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

5. I candidati recuperati in base ai commi precedenti, sono tenuti all'osservanza delle stesse procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento, secondo le scadenze indicate nel bando.

6. Al termine delle procedure di recupero posti previste e disciplinate dal bando, qualora per qualsiasi motivo risultino ancora posti disponibili può essere attivata una procedura straordinaria per la copertura dei posti residui. Tale procedura può essere prevista direttamente dal bando o può essere attivata su istanza del

Presidente della Scuola rivolta al dirigente dell'Area didattica e servizi agli studenti o al competente dirigente di Campus per intervenire per la piena copertura di quei posti, con riferimento esclusivo ai candidati presenti in graduatoria. Ogni procedura deve concludersi entro il termine annualmente fissato dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

7. I candidati che non abbiano proceduto ad effettuare l'iscrizione nei termini e con le modalità sopra descritte sono considerati tacitamente rinunciari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.

8. Qualora, a conclusione delle predette procedure rimanesse ancora disponibilità di posti, nel caso di corsi di laurea e laurea magistrale programmati a livello nazionale, saranno messi a disposizione l'anno successivo per trasferimenti da stesso corso di studio di cui al successivo articolo 9. Nel caso di corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale, potranno essere messi a disposizione l'anno successivo per opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

9. Ai posti di cui al comma 8, possono aggiungersi ulteriori posti resisi disponibili a seguito di rinuncia o trasferimento entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 9 - Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di studio a numero programmato a livello locale.

1. Gli studenti iscritti presso altro Ateneo o sedi diverse dell'Ateneo a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale, definiti in base alla legge a numero programmato a livello nazionale, anche di ordinamento previgente, che intendano trasferirsi al medesimo corso di studi di questo Ateneo, devono superare apposita selezione per titoli secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Possono essere accolti trasferimenti esclusivamente nell'ambito dei posti resisi disponibili alla data del 31 maggio di ogni anno.

3. Per posti disponibili si intendono quelli di cui al precedente articolo 8 comma 8, a cui possono essere aggiunti, su valutazione annuale del Consiglio della Scuola, quelli non ricoperti nell'anno precedente a seguito della selezione per titoli.

4. Per posti disponibili si intendono, altresì, quelli relativi ad istanze di rinuncia irrevocabile agli studi o di trasferimento per altra sede e/o corso di studio, successive alle procedure di recupero di cui all'articolo 8.

5. Il numero dei posti così calcolato, le modalità, i termini di presentazione dell'apposita domanda di partecipazione alla selezione sono indicati nel bando.

6. Qualora il numero delle domande sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, queste saranno accolte d'ufficio e il numero dei posti residui potrà andare ad integrare nell'anno accademico successivo le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4.

7. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, una commissione, nominata dal Consiglio della Scuola, di norma la stessa di cui al precedente articolo 4, procede alla valutazione dei titoli in base alle regole definite dall'art. 11 del presente regolamento formando la graduatoria generale di merito che è pubblicata sul portale di Ateneo entro i **60** giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di trasferimento.

8. Coloro che sono collocati utilmente in graduatoria sono tenuti entro il termine perentorio sancito dal bando, che comunque non può essere superiore a dieci giorni, a presentare la ricevuta di pagamento della prima rata della quota annuale o dell'intera quota di contribuzione alla segreteria studenti competente e a perfezionare la domanda di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza.

9. Decorso inutilmente il predetto termine, coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto dal comma precedente, saranno considerati tacitamente rinunciari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. I posti resisi conseguentemente disponibili saranno recuperati con le modalità di cui al successivo articolo 10.

10. E' possibile estendere l'applicabilità di questo articolo a tutti i casi di passaggi e trasferimenti fra corsi di laurea specialistica appartenenti alla classe 4/S o corsi di laurea magistrale appartenenti alla classe LM-4, ovvero dai corrispondenti corsi di laurea degli ordinamenti previgenti al DM 509/99, previa comune valutazione della Scuola, in cui tali corsi di studio sono attivati. Tale valutazione deve essere espressa in una delibera del Consiglio della scuola competente.

11. E' possibile estendere l'applicabilità del presente articolo a tutti i casi di passaggi fra corsi di studio delle professioni sanitarie ex DM 270/2004 e dei previgenti ordinamenti didattici, previa valutazione del Consiglio della Scuola di Medicina e chirurgia.

12. E' possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale per opzioni su nuovo ordinamento e trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

Articolo 10 - Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale.

1. Alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 9, comma 8, la Segreteria studenti competente accoglie, in relazione alla loro progressiva collocazione in graduatoria, un numero di domande pari a quello dei posti ancora disponibili. Il numero dei posti residui, e l'elenco degli studenti ammessi al trasferimento entro i termini indicati dal bando viene pubblicato sul portale di Ateneo.

2. I candidati ammessi al trasferimento dovranno seguire la procedura prevista dall'art. 9 co. 9 entro i termini previsti dal bando.

3. Nel caso in cui il procedimento indicato nei commi precedenti non dovesse consentire la totale copertura dei posti disponibili, il procedimento medesimo potrà essere reiterato più volte, secondo il calendario indicato dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

4. Nel caso in cui al termine del periodo fissato dal bando per i recuperi rimanga disponibilità di posti e non sia stata esaurita la graduatoria, i posti disponibili potranno essere attribuiti su presentazione di domanda nel rispetto dell'ordine di graduatoria a partire dal primo dei non recuperati, entro il termine stabilito dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

5. E' possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

Articolo 11 - Valutazione dei titoli

1. Ai fini delle ammissioni ad anni successivi al primo dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati:

Media degli esami di profitto ponderata al numero dei crediti riconosciuti calcolata secondo la formula: $\text{voto1} \times \text{crediti1} + \text{voto2} \times \text{crediti2} + \text{voto3} \times \text{crediti3} + \dots / \text{crediti1} + \text{crediti2} + \text{crediti3} + \dots$;

30/30 = punti 60

da 28/30 a 29,99/30 = punti 54

da 26/30 a 27,99/30 = punti 48

da 24/30 a 25,99/30 = punti 42

da 22/30 a 23,99/30 = punti 36

da 20/30 a 21,99/30 = punti 30

da 18/30 a 19,99/30 = punti 24

Numero crediti formativi riconosciuti:

- n.1 punto per ogni credito formativo riconosciuto;

- la somma dei crediti formativi riconosciuti deve essere divisa per il numero degli anni di corso della carriera di provenienza nei quali sono collocati i suddetti crediti;

- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.

2. E' possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

3. E' possibile prevedere ulteriori prove valutative in forma di colloquio, anche in via telematica, per gli studenti provenienti da Atenei stranieri finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità.

Articolo 12 – Candidati stranieri residenti all'estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale

1. Dopo le procedure di iscrizione di cui ai precedenti articoli 7 e 8 i posti eventualmente disponibili nel contingente dei cittadini non comunitari residenti all'estero sono vincolati alle procedure di riassegnazione di candidati che abbiano concorso per lo stesso corso di studi di altro Ateneo o di altra sede dell'Ateneo in conformità alle disposizioni ministeriali vigenti e fatta salva ogni diversa determinazione di competenza ministeriale.

2. I posti eventualmente rimasti disponibili saranno messi a disposizione dei candidati della graduatoria dei comunitari e equiparati dello stesso anno accademico, secondo il procedimento del recupero posti indicato nel precedente articolo 8. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni per i corsi di studio a numero programmato a livello nazionale.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3207 PROT. 111722 DEL 8/6/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1823 DEL 13/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N3 - CULTURE DELL'ASIA**

**CENTRALE E ORIENTALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/16 -
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l' Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà- DiSCi del 27/11/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/N3 - Culture dell'Asia Centrale e Orientale, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/16 - Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia centrale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1823 del 13/03/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/N3 - Culture dell'Asia Centrale e Orientale, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/16 - Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia centrale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Simone Mantellini	88,2/100
2)	Barbara Cerasetti	68,5/100

Bologna, 08/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3211 PROT.111808 DEL 08/06/2020 APPROVAZIONE
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 873 DEL 10/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)
(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSALE 13/D3 - DEMOGRAFIA E STATISTICA
SOCIALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/05 - STATISTICA
SOCIALE**

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT del 21/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/D3 - Demografia e Statistica Sociale, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/05 - Statistica Sociale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 873 del 10/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/D3 - Demografia e Statistica Sociale, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/05 - Statistica Sociale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Francesca Tosi	75,6/100
2)	Marco Tosi	69,7/100

Bologna, 08/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3223/2020 PROT. 111906 DEL 08/06/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 872 DEL 10/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI
1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3
LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 10/E1 - FILOLOGIE E
LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE L-FIL-LET/09 - FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA**

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - FICLIT del 17/09/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/E1 - Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e Linguistica Romanza;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 872 del 10/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/E1 - Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e Linguistica Romanza.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME		VALUTAZIONE
1)	Luca Di Sabatino		91/100

Bologna, 08/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N 3234 PROT. 112239 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 304 DEL 17/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 26/07/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 304 del 17/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Andrea Bartolini	92,7/100
2)	Riccardo Pecori	71,1/100

Bologna, 09/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3236 PROT. 112254 DEL 09/06/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 575 DEL 28/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI
1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3
LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA,
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/03 - GEOMETRIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra, per il Settore scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 575 del 28/01/2020;
- la domanda del Dott. Fatighenti Enrico dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. N. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra, per il Settore scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria del dott. Fatighenti Enrico ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultimo, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Roberto Pagaria	71,3/100
2)	Paolo Aceto	66/100
3)	Enrico Fatighenti	63,4/100
4)	Eleonora Anna Romano	63,1/100
5)	Fosco Loregian	62,3/100
6)	Riccardo Moschetti	60,2/100

Bologna, 09/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N. 3238 PROT. 112286 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI

SELEZIONE PUBBLICA D.D. 843 DEL 07/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/15 - MALATTIE DEL SANGUE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 18/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 843 del 07/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Alessandro Broccoli	75,2/100

Bologna, 09/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N. 3240 PROT. 112325 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1983 DEL 24/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche - DSE del 12/02/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/A1 - Economia Politica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1983 del 24/03/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/A1 - Economia Politica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Stefano Antonio Bolatto	73/100
2)	Andrea Ciani	64/100

Bologna, 09/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3248 PROT. 112516 DEL 09/06/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9231 DEL 28/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 08/A2 - INGEGNERIA
SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL
SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE, PER IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/03 - INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM del 17/09/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/A2 - Ingegneria Sanitaria - Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e Protezione In Ambito Civile, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/03 - Ingegneria Sanitaria-Ambientale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 9231 del 28/11/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/A2 - Ingegneria Sanitaria - Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e Protezione In Ambito Civile, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/03 - Ingegneria Sanitaria-Ambientale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Gonzalo Agustin Martinez	64,7/100
2)	Roberto Nisticò	64,3/100

Bologna, 09/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3249 PROT. 112546 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 514 DEL 24/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 11/B1 GEOGRAFIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 31/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/B1 Geografia, per il Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 Geografia Economico-Politica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 514 del 24/01/2020;
- le domande del dott. Raeymaekers e della dott.ssa Zara dalle quali risulta che i candidati hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, sono stati ammessi alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 11/B1 Geografia, per il Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 Geografia Economico-Politica, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria dei dott. Timothy Raeymaekers e Cristiana Zara ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati citati sopra che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Timothy Raeymaekers	86/100
2)	Andrea Zinzani	53/100
3)	Valentina Erminia Albanese	50/100 precede per minore età
4)	Cristiana Zara	50/100

Bologna, 09/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3250 PROT. 112547 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 874 DEL 10/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/04 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 05/12/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/H2 - Patologia Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, per il Settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli Alimenti di Origine Animale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 874 del 10/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/H2 - Patologia Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, per il Settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli Alimenti di Origine Animale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Frederique Pasquali	82,4/100

Bologna, 09/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N.3251 PROT. 112548 DEL 09/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 425 DEL 21/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 28/05/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/H1 - Ginecologia e Ostetricia, per il Settore scientifico disciplinare MED/40 - Ginecologia e Ostetricia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 425 del 21/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/H1 - Ginecologia e Ostetricia, per il Settore scientifico disciplinare MED/40 - Ginecologia e Ostetricia .

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Alessandro Arena	78,7/100

Bologna, 09/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3306 PROT. 114313 DEL 11/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 738 DEL 04/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/14 - FARMACOLOGIA

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 08/11/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia ;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 738 del 04/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Gloria Ravagnini	85,9/100
2)	Giulia Sita	81,75/100
3)	Ettore Luzi	71/100

Bologna, 11/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.3310 PROT.114320 DEL 11/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D.2091 DEL 02/04/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 11/E3 - PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/06 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia – PSI del 28/02/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/E3 - Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2091 del 02/04/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/E3 - Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marco De Angelis	78/100

Bologna, 11/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N 3345 PROT. 115934 DEL 15/06/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1535 DEL 27/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

-
-
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
 - la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA del 1/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale;
 - la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
 - il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1535 del 27/02/2020;
 - gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Carlo Battilana	91,4/100
2)	Daniele Fasanella	83,4/100
3)	Federica Primavera	79,2/100

Bologna, 15/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
